



Tribunale Ordinario di Catanzaro

Presidenza

Prot. n. 2532 del 7.7.23.

Associazione nazionale mediatori

Oggetto: predisposizione dell'elenco previsto dall'art. 12 bis disp. att. c.p.c. dei mediatori familiari

A decorrere dal 30/04/2023 si dovrà costituire in base all'art. 12 bis presso ciascun Tribunale l'albo dei mediatori familiari.

In base all'art. 12 ter (come modificato dall'art. 4, comma 11, lett. c), D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), l'elenco di nuova formazione sarà tenuto dal Presidente del Tribunale, e sarà formato da un Comitato presieduto dal Presidente del Tribunale e composto dal Procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare, designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inseriti nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, che esercita la propria attività nel circondario del Tribunale. Le funzioni del segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del Tribunale. Le disposizioni di cui all'art. 35 D.lgs. n. 149/2022 avranno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicheranno ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, mentre, ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023, si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Potranno ottenere l'iscrizione nell'elenco coloro i quali risultano essere iscritti da almeno cinque anni ad una delle associazioni professionali dei mediatori familiari tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, dotati di una specifica competenza tecnica nella disciplina giuridica della famiglia, nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e che siano di condotta morale specchiata.

Coloro che vorranno ottenere l'iscrizione nell'elenco dovranno farne domanda, entro il 30/09/2023, al Presidente della I sezione civile, delegato dal Presidente del Tribunale, correndandola con i seguenti documenti:

- certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
- certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;
- certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circondario del tribunale;

- certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale ai sensi dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente.

L'elenco è permanente.

Ogni quattro anni, il Comitato dovrà provvedere alla revisione dell'elenco per eliminare i professionisti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti di cui all'art. 12 quater o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

A tal fine, le associazioni professionali di mediatori familiari devono procedere alla nomina di un loro rappresentante al fine di comporre il Comitato indicato, al fine di vigilare sulla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'elenco dei propri componenti e, dunque, partecipare alla predisposizione degli elenchi dei professionisti, nonché al fine di provvedere, ogni quattro anni, alla revisione dell'elenco stesso per verificare la persistenza dei requisiti richiesti.

Tanto premesso,

INVITA i professionisti interessati a presentare le eventuali domande di iscrizione all'elenco in questione, secondo i modelli allegati alla presente e nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 12 bis disp. att. c.p.c., a mezzo PEC all'indirizzo: civile.tribunale.catanzaro@giustiziacert.it entro il 30/09/2023;

INVITA associazioni professionali di mediatori familiari inseriti nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, a mezzo PEC all'indirizzo: civile.tribunale.catanzaro@giustiziacert.it il nominativo del rispettivo rappresentante al fine di comporre il Comitato indicato.

Si allegano modulo di domanda di iscrizione e moduli di allegati alla domanda.

Catanzaro, 05/07/2023

Il Presidente della I sezione civile
Dot. ssa Francesca Garofalo

